Sintesi C-397/20 - 1

Causa C-397/20

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

20 agosto 2020

Giudice del rinvio:

Cour de cassation (Francia)

Data della decisione di rinvio:

1° aprile 2020

Ricorrente:

SR

I. Oggetto del procedimento principale

La causa oggetto del procedimento principale concerne una richiesta di annullamento di atti processuali compiuti nel quadro di un'indagine giudiziaria avviata per il reato di abuso di informazioni privilegiate. Il ricorrente contesta, segnatamente, l'utilizzo di dati di collegamento intervenuto in forza di disposizioni nazionali che egli ritiene lesive del diritto dell'Unione (direttiva 2002/58/CE), della Carta dei diritti fondamentali e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

II. Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

La Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) ritiene che, per potersi pronunciare nella causa oggetto del procedimento principale, sia necessario sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, questioni vertenti sull'interpretazione di talune disposizioni del diritto dell'Unione in materia di abusi di mercato e sulle modalità per conciliarle con le esigenze di protezione dei dati personali e, se del caso, sulla possibilità di preservare provvisoriamente gli effetti di una normativa nazionale diretta a contrastare tali abusi qualora essa sia ritenuta lesiva del diritto dell'Unione.

III. Questioni pregiudiziali

- Se, tenuto conto del carattere segreto delle informazioni scambiate e dell'indeterminatezza del pubblico potenzialmente interessato, l'articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e d), della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, e l'articolo 23, paragrafo 2, lettere g) e h), del regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato, che ha sostituito il primo a decorrere dal 3 luglio 2016, in combinato disposto con il considerando 65 di detto regolamento, implichino o meno che il legislatore nazionale possa imporre agli operatori di comunicazioni elettroniche una conservazione temporanea ma generalizzata dei dati di collegamento per consentire all'autorità amministrativa menzionata all'articolo 11 della direttiva e all'articolo 22 del regolamento, qualora emergano nei confronti di talune persone ragioni che inducono a supporre che esse siano coinvolte in un abuso di informazioni privilegiate o in una manipolazione del mercato, di ottenere dall'operatore le registrazioni esistenti relative allo scambio di dati ove vi sia il ragionevole sospetto che tali registrazioni legate all'oggetto dell'indagine possano risultare utili per fornire la prova dell'esistenza dell'inadempimento, consentendo, in particolare, di rintracciare i contatti stretti dagli interessati prima che siano emersi i sospetti.
- 2) Qualora la risposta della Corte di giustizia sia tale da indurre la Cour de cassation (Corte di cassazione) a ritenere che la normativa francese in materia di conservazione dei dati di collegamento non sia conforme al diritto dell'Unione, se gli effetti di detta normativa possano essere provvisoriamente preservati al fine di evitare una situazione di incertezza giuridica e di consentire che i dati precedentemente raccolti e conservati siano utilizzati per una delle finalità indicate da detta normativa.
- 3) Se un organo giurisdizionale nazionale possa preservare provvisoriamente gli effetti di una normativa che consente agli agenti di un'autorità amministrativa indipendente incaricata di condurre indagini in materia di abusi del mercato di ottenere, senza preliminare controllo di un giudice o di un'altra autorità amministrativa indipendente, la comunicazione dei dati di collegamento.

IV Contesto normativo

1. Disposizioni del diritto dell'Unione

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)

Articolo 15 [la disposizione in parola è invocata, ma il suo testo non è citato nella domanda di pronuncia pregiudiziale]

Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2013, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)

Articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e d)

«(…)»

- 2. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7, i poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono esercitati in conformità della legislazione nazionale e includono almeno il diritto di:
- a) avere accesso a qualsiasi documento sotto qualsiasi forma e ottenerne copia;

(...)

d) richiedere le registrazioni telefoniche esistenti e le informazioni esistenti relative al traffico;

(...)».

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione

Articolo 23, paragrafo 2, lettere g) e h)

«Per adempiere ai compiti loro assegnati dal presente regolamento, le autorità competenti dispongono almeno, conformemente al diritto nazionale, dei seguenti poteri di controllo e di indagine:

(...)

- g) di chiedere le registrazioni esistenti relative a conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche e allo scambio di dati conservate da società di investimento, istituti di credito o istituti finanziari;
- h) di chiedere, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto nazionale, le registrazioni esistenti relative allo scambio di dati conservate da un operatore di telecomunicazioni, qualora vi sia il ragionevole sospetto che sia stata commessa una violazione e che tali registrazioni possano essere rilevanti ai fini delle indagini su una violazione dell'articolo 14, lettera a) o b), o dell'articolo 15;

(...)».

2. Disposizioni nazionali

Code monétaire et financier (codice monetario e finanziario)

Articolo L-621-10, primo comma

«Gli inquirenti e gli ispettori possono, a fini di indagine o di controllo, richiedere tutti i documenti a prescindere dal rispettivo supporto. Gli inquirenti possono anche richiedere i dati conservati e trattati dagli operatori di telecomunicazioni nel quadro dell'articolo L. 34-1 del code des postes et des communications électroniques (codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche) e dai prestatori di servizi menzionati all'articolo 6, paragrafo I, punti 1 e 2, della loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004 in materia di promozione della fiducia nell'economia digitale) ed ottenerne copia».

Code des postes et des communications électroniques (codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche)

Articolo L. 34-1

*(...

II. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi III (...), gli operatori di comunicazioni elettroniche (...) cancellano o rendono anonimi tutti i dati relativi al traffico.

(…)

III. Ai fini dell'indagine, dell'accertamento e del perseguimento dei reati (...), possono essere rinviate per un periodo massimo di un anno le operazioni dirette ad eliminare o a rendere anonime determinate categorie di dati tecnici (...)».

Articolo R. 10-13

«In applicazione dell'articolo L. 34-1, paragrafo III, gli operatori di comunicazioni elettroniche conservano ai fini dell'indagine, dell'accertamento e del perseguimento dei reati:

- a) le informazioni che permettono di identificare l'utente;
- b) i dati relativi alle apparecchiature terminali di comunicazione utilizzate;
- c) le caratteristiche tecniche nonché la data, l'ora e la durata di ogni comunicazione;
- d) i dati relativi ai servizi complementari richiesti o utilizzati e i loro fornitori;
- e) i dati che consentono di identificare il destinatario o i destinatari della comunicazione».

La Cour de cassation (Corte di cassazione) precisa che tali dati di collegamento sono quelli, generati o trattati a seguito di una comunicazione, relativi a circostanze attinenti alla comunicazione o riguardanti gli utenti del servizio, esclusa ogni indicazione sul contenuto dei messaggi.

V. Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- 3 Il 22 maggio 2014 veniva avviata un'indagine giudiziaria relativa a fatti qualificati come abuso di informazioni privilegiate e ricettazione.
- A seguito di una segnalazione compiuta il 23 e il 25 settembre 2015 dal segretario generale dell'Autorité des marchés financiers (Autorità dei mercati finanziari, AMF), accompagnata dalla comunicazione di documenti provenienti da un'inchiesta di detta autorità pubblica indipendente, contenenti, in particolare, dati personali relativi all'utilizzo di linee telefoniche, l'attività istruttoria veniva estesa ai titoli CGG, Airgas e Air Liquide o a tutti gli altri strumenti finanziari ad essi collegati, contestando i medesimi reati oltre a quelli di concorso, corruzione e riciclaggio.
- Ai fini del recupero dei dati relativi al succitato utilizzo delle linee telefoniche, gli agenti dell'AMF si sono fondati sull'articolo L. 621-10 del codice monetario e finanziario.
- Il ricorrente, iscritto nel registro degli indagati il 29 maggio 2017 per il reato di abuso di informazioni riservate per fatti relativi ai titoli Airgas e agli strumenti finanziari ad essi collegati, depositava in data 28 novembre 2017 una domanda di annullamento di atti processuali.
- La Sezione istruttoria dalla cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi, Francia) si è pronunciata su detta domanda con sentenza del 7 marzo 2019.
- 8 Il ricorrente ha proposto ricorso in cassazione avverso detta sentenza.

- 9 Dei quattro motivi da lui sollevati, il primo, il terzo e il quarto sono stati respinti nella sentenza di rinvio e non rilevano ai fini della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
- Il suo secondo motivo verte sulla violazione degli articoli 6 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dell'articolo 15 della direttiva 2002/58, degli articoli 7, 8, 11, 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli articoli L. 34-1 e R. 10-13 del codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche, dell'articolo L. 621-10 del codice monetario e finanziario nella versione di cui alla loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 (legge n. 2013-672 del 26 luglio 2013) e degli articoli 591 e 593 del code de procédure pénale (codice di procedura penale), unitamente al principio del primato del diritto dell'Unione europea e al principio di lealtà della prova.

VI. Argomenti essenziali del ricorrente nel procedimento principale

- Il ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il motivo vertente sulla non conformità degli articoli 34-1 del codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche e L. 621-10 del codice monetario e finanziario alla direttiva 2002/58 e all'articolo 8 della CEDU.
- Il ricorrente afferma che, nella sua sentenza del 2 ottobre 2018, Ministerio Fiscal (C-207/16, EU:C:2018:788, punto 35), la Corte di giustizia ha stabilito che «[l']articolo 15, paragrafo 1, letto in combinato disposto con l'articolo 3 della direttiva 2002/58, deve essere interpretato nel senso che rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva non solo una misura legislativa che impone ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di conservare i dati relativi al traffico e i dati relativi all'ubicazione, ma anche una misura legislativa riguardante l'accesso delle autorità nazionali ai dati conservati da questi fornitori».
- Nella sua sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a. (C-203/15 e C-698/15, EU:C:2016:970), la Corte di giustizia ha dichiarato che l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 «presuppone necessariamente che le misure nazionali da esso contemplate, come quelle relative alla conservazione di dati per finalità di lotta contro la criminalità, rientrino nell'ambito di applicazione di questa medesima direttiva» (punto 73). Nel ritenere che le disposizioni interne contestate non ricadano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/58, in quanto «(...) la Corte di giustizia dell'Unione europea sembra sottrarre la loro portata alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3 della direttiva», la Sezione istruttoria ha violato l'interpretazione data dalla Corte di giustizia di detta direttiva.
- Nella medesima sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a., la Corte ha dichiarato che l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 «osta ad una normativa nazionale la quale preveda, per finalità di lotta contro la criminalità, una conservazione generalizzata e indifferenziata dell'insieme dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione di tutti gli abbonati e utenti

iscritti riguardante tutti i mezzi di comunicazione elettronica» (punto 112). Ne consegue che la normativa nazionale deve «prevedere norme chiare e precise che disciplinino la portata e l'applicazione di una siffatta misura di conservazione dei dati e fissino un minimo di requisiti» e deve «in particolare indicare in quali circostanze e a quali condizioni una misura di conservazione dei dati può, a titolo preventivo, essere adottata, garantendo così che una misura siffatta sia limitata allo stretto necessario» (punto 109). È inoltre necessario che la conservazione dei dati risponda «a criteri oggettivi, istituendo un rapporto tra i dati da conservare e l'obiettivo perseguito» e a condizioni sostanziali «idonee a delimitare effettivamente la portata della misura e, di conseguenza, il pubblico interessato» (punto 110). Pertanto, rifiutando di annullare i dati telefonici del ricorrente raccolti dall'AMF sulla base degli articoli L. 34-1 e R. 10-13 del codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche, la Sezione istruttoria ha violato la summenzionata disposizione, dal momento che le disposizioni di cui trattasi prevedono una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati integrante un'ingerenza grave nel diritto alla tutela della vita privata e non contemplano alcuna garanzia idonea a limitare la misura di conservazione a un pubblico o a dati effettivamente collegati con episodi di criminalità grave.

- Sempre nella sua sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a. 15 (C-203/15 e C-698/15, EU:C:2016:970), la Corte di giustizia ha statuito che, «dato che le misure legislative contemplate dall'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 devono (...) "essere soggette ad idonee garanzie", una misura di tal genere deve prevedere (...) norme chiare e precise che indichino in quali circostanze e a quali condizioni i fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono concedere alle autorità nazionali competenti l'accesso ai dati» (punto 117). Pertanto, rifiutando di annullare i dati telefonici del ricorrente trasmessi dagli operatori di telefonia agli inquirenti dell'AMF in forza della seconda frase dell'articolo L. 621-10 del codice monetario e finanziario, la Sezione istruttoria ha violato l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, dal momento che dette disposizioni nazionali non prevedono alcun limite al diritto, in capo a detti di ottenere i dati conservati e trattati dagli operatori telecomunicazioni e non prevedono «garanzie idonee a garantire una conciliazione equilibrata tra, da una parte, il diritto alla tutela della vita privata, e, dall'altra, la prevenzione dei reati contro l'ordine pubblico e la ricerca degli autori delle violazioni», come osservato dal Conseil constitutionnel (Consiglio costituzionale, Francia), che le ha dichiarate incostituzionali (decisione n. 2017-646/647, questione prioritaria di costituzionalità del 21 luglio 2017).
- Il ricorrente afferma che ogni ingerenza da parte di un'autorità pubblica nell'esercizio del diritto alla tutela della vita privata deve essere necessaria e proporzionata. Orbene, la Sezione istruttoria non poteva, senza violare l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, rifiutarsi di annullare i dati telefonici del ricorrente, poiché questi erano stati conservati da operatori di telefonia e poi trasmessi agli inquirenti dell'AMF sulla base di disposizioni nazionali che non prevedevano garanzie sufficienti a limitare gli abusi.

VII. Motivazione del rinvio

- Nel respingere l'eccezione di illegittimità degli articoli L. 621-10 del codice monetario e finanziario e L. 34-1 del codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche in considerazione delle esigenze della direttiva 2002/58, letta alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, i giudici della Sezione istruttoria, dopo aver ricordato le circostanze in cui sono stati raccolti i dati personali, osservano che l'articolo L. 621-10 del codice monetario e finanziario, che riserva agli agenti di un'autorità amministrativa, autorizzati e soggetti al rispetto del segreto professionale, il potere di ottenere i dati di collegamento, non sembra contrario all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva succitata.
- 18 Essi ritengono che lo stesso valga per le disposizioni dell'articolo L. 34-1 del codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche, in ragione delle restrizioni introdotte con l'articolo R. 10-3 I, per quanto riguarda sia i dati che devono essere conservati dagli operatori sia la durata della loro conservazione.
- Essi sottolineano che l'articolo 23, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato consente alle autorità competenti di chiedere, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto nazionale, le registrazioni esistenti relative allo scambio di dati conservate da un operatore di telecomunicazioni, qualora vi sia il ragionevole sospetto che sia stata commessa una violazione e che tali registrazioni possano essere rilevanti ai fini delle indagini su una violazione dell'articolo 14, lettera a) o b), riguardante il divieto di abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate o di raccomandare ad altri o indurre altri ad abusare di esse, o dell'articolo 15, sul divieto di manipolazione del mercato.
- I giudici ne deducono che una nullità non può derivare dall'applicazione di disposizioni conformi a un regolamento europeo, un atto giuridico europeo di portata generale, obbligatorio in tutte le sue disposizioni e direttamente applicabile nell'ordinamento giuridico degli Stati membri a tutti i soggetti di diritto.
- Per fondare la sua richiesta di cassazione della sentenza impugnata, il ricorrente afferma, sostanzialmente, che i dati sono stati raccolti sulla base delle disposizioni succitate che prevedono una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati e ciò in violazione della citata direttiva 2002/58/CE, come interpretata dalla Corte, e che le disposizioni dell'articolo L. 621-10 del codice monetario e finanziario, nella sua versione di cui alla legge del 26 luglio 2013, non prevedono alcun limite al diritto, riconosciuto agli inquirenti dell'AMF, di ottenere i dati conservati.
- L'avocat général (avvocato generale) conclude, a questo riguardo, che è necessario sottoporre alla Corte due questioni, la prima relativa alla legittimità delle condizioni di conservazione dei dati personali di collegamento da parte di operatori privati, la seconda sulle condizioni alle quali cui l'AMF vi ha accesso, come disciplinate dall'articolo L. 621-10 succitato nella versione all'epoca applicabile, tenuto conto delle disposizioni del regolamento n. 596/2014 relativo

agli abusi di mercato e degli obblighi che ne derivano per gli Stati membri, regolamento che ha abrogato la direttiva 2003/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato.

- 23 Il ricorrente replica sostenendo che non vi è motivo di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale, dal momento che detto organo giurisdizionale si è già chiaramente pronunciato sul significato della direttiva 2002/58.
- 24 L'esame del motivo impone di distinguere le modalità di accesso ai dati di collegamento da quelle relative alla loro conservazione.

a) Sull'accesso ai dati di collegamento

- Nella sua sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a. (C-203/15 e C-698/15, EU:C:2016:970), la Corte di giustizia ha statuito che l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11, e dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che «esso osta ad una normativa nazionale, la quale disciplini la protezione e la sicurezza dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione (...) senza limitare, nell'ambito della lotta contro la criminalità, tale accesso alle sole finalità di lotta contro la criminalità grave, senza sottoporre detto accesso ad un controllo preventivo da parte di un giudice o di un'autorità amministrativa indipendente, e senza esigere che i dati di cui trattasi siano conservati nel territorio dell'Unione» (punto 125).
- Dal canto suo, con decisione del 21 luglio 2017, il Conseil constitutionnel 26 (Consiglio costituzionale) ha dichiarato incostituzionale il primo comma dell'articolo L. 621-10 del codice monetario e finanziario in ragione del fatto che la procedura di accesso da parte dell'AMF, come prevista all'epoca dei fatti, non era conforme al diritto alla tutela dalla vita privata sancito dall'articolo 2 della Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino). Tuttavia, ritenendo che l'abrogazione immediata delle disposizioni contestate avrebbe comportato effetti manifestamente eccessivi, il Conseil constitutionnel (Consiglio costituzionale) ha rinviato detta abrogazione al 31 dicembre 2018. Il legislatore, sulla base di detta dichiarazione di incostituzionalità, con la legge n. 2018-898 del 23 ottobre 2018 ha introdotto un nuovo articolo L. 621-10-2 in base al quale ogni accesso ai dati di collegamento parte degli inquirenti dell'AMF è soggetto alla concessione un'autorizzazione preventiva da parte di un'altra autorità amministrativa indipendente denominata «autorità di controllo delle domande di accesso».
- In considerazione del rinvio nel tempo degli effetti della decisione del Conseil constitutionnel (Consiglio costituzionale), occorre ritenere che non sia possibile accertare una nullità in ragione dell'incostituzionalità delle disposizioni legislative applicabili all'epoca dei fatti. Per contro, benché a norma dell'articolo L. 621-10 del codice monetario e finanziario, sia nella sua formulazione applicabile alla data

degli atti controversi che nella sua formulazione attuale, l'AMF sia «un'autorità pubblica indipendente», la facoltà riconosciuta ai suoi inquirenti di ottenere i dati di collegamento senza il preventivo controllo di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità amministrativa indipendente non era conforme ai requisiti fissati dagli articoli 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come interpretati dalla Corte di giustizia.

La sola questione che si pone verte sulla possibilità di rinviare nel tempo gli effetti dell'illegittimità dell'articolo L. 621-10 del codice monetario e finanziario.

b) Sulla conservazione dei dati di collegamento

- Nella sua sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a. (C-203/15 e C-698/15, EU:C:2016:970), la Corte di giustizia ha statuito che l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11, e dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che «esso osta ad una normativa nazionale la quale preveda, per finalità di lotta contro la criminalità, una conservazione generalizzata e indifferenziata dell'insieme dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione di tutti gli abbonati e utenti iscritti riguardante tutti i mezzi di comunicazione elettronica» (punto 112).
- Nella specie, ad accedere ai dati conservati è stata l'AMF, che sospettava fossero stati commessi abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato potenzialmente integranti reati gravi e aveva bisogno, per svolgere efficacemente le proprie indagini, di incrociare dati differenti conservati nell'arco di un determinato lasso di tempo, idonei a consentire di individuare scambi di informazioni privilegiate tra più interlocutori; i dati di cui trattasi hanno rivelato l'esistenza di pratiche illecite in materia.
- 31 Tali indagini, condotte dall'AMF, rispondono agli obblighi previsti in capo agli Stati membri dalla direttiva 2003/6 che impone loro di individuare un'autorità amministrativa unica, i cui poteri, definiti al punto d) dell'articolo 12, paragrafo 2, comprendono quello di richiedere «le registrazioni telefoniche esistenti e le informazioni esistenti relative al traffico».
- 32 Il regolamento n. 596/2014, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato, che ha sostituito la direttiva succitata a decorrere dal 3 luglio 2016, sancisce, a norma del suo oggetto come definito all'articolo 1, l'esistenza «[di] un quadro normativo comune in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (...), nonché misure per prevenire gli abusi di mercato, onde garantire l'integrità dei mercati finanziari dell'Unione e accrescere la tutela degli investitori e la fiducia in tali mercati».
- 33 Al suo articolo 23, paragrafo 2, lettere g) e h), esso prevede che l'autorità competente possa chiedere le registrazioni esistenti relative a conversazioni

- telefoniche, comunicazioni elettroniche e allo scambio di dati conservate da società di investimento, istituti di credito o istituti finanziari.
- Essa può altresì chiedere, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto nazionale, le registrazioni esistenti relative allo scambio di dati conservate da un operatore di telecomunicazioni, qualora vi sia il ragionevole sospetto che sia stata commessa una violazione e che tali registrazioni possano essere rilevanti ai fini delle indagini su una violazione dell'articolo 14, lettera a) o b), sull'abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate, o dell'articolo 15, sulla manipolazione del mercato.
- 35 Detto regolamento sottolinea altresì (considerando 65) che tali dati di collegamento costituiscono elementi di prova indispensabili, e a volte gli unici elementi di prova disponibili, per individuare e dimostrare l'esistenza dell'abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, poiché consentono di determinare l'identità del responsabile della diffusione di informazioni false o fuorvianti, o stabilire che sono intervenuti contatti tra alcune persone per un certo periodo e che due o più persone sono in relazione fra loro.
- Osservando che l'esercizio di tali poteri può portare a interferenze con il diritto alla tutela della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, esso impone agli Stati di disporre di garanzie adeguate ed efficaci contro ogni abuso, limitando tali poteri alle sole ipotesi in cui essi sono necessari per indagare correttamente su casi gravi ove detti Stati non dispongano di mezzi equivalenti per conseguire in modo efficace lo stesso risultato (considerando 66); da ciò risulta che determinati abusi di mercato considerati da detto regolamento di legge devono essere considerati come infrazioni gravi.
- 37 Nella specie, le informazioni privilegiate idonee a caratterizzare l'elemento materiale delle pratiche illecite in materia di mercato, erano, per loro natura, orali e secrete.
- 38 Si pone quindi la questione di sapere come conciliare l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con i requisiti posti dalle succitate disposizioni della direttiva 2003/6 e del regolamento 596/2014.
- 39 La pregressa giurisprudenza non sembra fornire, in questo contesto giuridico e di fatto inedito, i chiarimenti necessari ai fini di rispondere a detta questione, cosicché è impossibile sostenere che l'applicazione corretta del diritto dell'Unione non lasci spazio ad alcun ragionevole dubbio. Si rende pertanto necessario interrogare la Corte di giustizia.
- 40 Ove la risposta fornita dalla Corte sia tale da indurre la Cour de cassation (Corte di cassazione) a ritenere che la normativa francese in materia di conservazione dei dati di collegamento non sia conforme al diritto dell'Unione, è opportuno sottoporre la questione se gli effetti di detta normativa possano essere provvisoriamente preservati al fine di evitare una situazione di incertezza giuridica

e di consentire che i dati precedentemente raccolti e conservati siano utilizzati per una delle finalità indicate da detta normativa.

41 Occorre pertanto sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea le questioni pregiudiziali menzionate in precedenza.

